

## **TI\_GERICHTE 11.1997.92 vom 23. Juni 1997**

TI Tribunale d'appello, 1997-06-23, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.1997.92](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1997.92)

FR: TI\_GERICHTE 11.1997.92 du 23 juin 1997

IT: TI\_GERICHTE 11.1997.92 del 23 giugno 1997

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 22**

n. 4), in dipendenza del valore, della natura e della complessità della controversia (art. 3 cpv. 1 LTG); che nel caso in cui il processo termini – come in concreto – prima del giudizio di merito, il giudice proporziona la tassa di giustizia “agli atti compiuti, tenendo conto del valore litigioso” (art. 21 LTG); che nella fattispecie la causa non appariva particolarmente complessa, ma nemmeno di semplicità elementare (nella risposta si delineava già l’opposizione del convenuto alla perizia sul valore degli immobili prospettata dall’attrice), di modo che il Pretore avrebbe potuto legittimamente dipartirsi da un valore medio (tra fr. 1800.– e fr. 7000.–) e ridurlo di almeno la metà, il processo essendo terminato allo stadio dell’udienza preliminare (art. 21 LTG); che, ciò posto, la tassa di giustizia di fr. 2000.– appare oggettivamente elevata, fors’anche criticabile, ma rientra nei limiti della tariffa, sicché non può farsi questione di eccesso o abuso del potere di apprezzamento; che per quanto attiene alle ripetibili, gli art. 9 cpv. 1 e 13 TOA (applicabili a titolo indicativo: art. 150 CPC) prevedono un onorario dell’avvocato, per cause ordinarie di valore litigioso tra fr. 50 000.– e fr. 200 000.–, dal 5 all’8% del valore medesimo e un onorario dal 4 al 7% per cause ordinarie di valore compreso tra fr. 200 000.– e fr. 500 000.–, ridotto in ogni caso dal 20% all’80% ove si tratti – come nella fattispecie – di un procedimento civile speciale di natura contenziosa (art. 354 segg. CPC); che l’importo così ottenuto deve poi ancora essere mediato, vista la desistenza dell’attrice, con l’onorario a tempo (art. 11 cpv. 2 TOA) mediante la formula  $O = 2 \times Ov \times Ot \div Ov + Ot$  dove \_\_\_\_\_ è l’onorario secondo il valore e  $Ot$  l’onorario a tempo (decisione n. \_\_\_\_\_ del Consiglio di moderazione pubblicata nel Bollettino dell’Ordine degli avvocati n. 1, aprile 1991, pag. 15); che, premesso in concreto un onorario secondo il valore di fr. 6000.– (aliquota medio-bassa del 6%, con riduzione del 50% trattandosi di procedura civile speciale) e un onorario a tempo di fr. 1500.– (6 ore remunerate fr. 250.– l’una), si otterrebbe un importo “mediato” di fr. 2400.–, cui devono ancora essere aggiunte le spese (art. 3 TOA) e l’IVA del 6.5%; che quindi la somma di fr. 3000.– fissata dal Pretore si rivela abbondante, ma non denota ancora eccesso o abuso del potere di apprezzamento; che nelle circostanze descritte l’appello risulta privo di fondamento; che gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili al convenuto, cui l’appello non è nemmeno stato notificato; richiamato l’art. 313 bis CPC, pronuncia: 1. L’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 200.– b) spese fr. 50.– fr. 250.– sono posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione: – avv. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_; – avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. Comunicazione  
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4. Per la prima Camera civile del Tribunale  
d'appello La presidente: La segretaria:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte  
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.